

**TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad OGGETTO: accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. e vertente

TRA

CREDITORE

ATTORE E CREDITORE

E

DEBITORE

CONVENUTO CONTUMACE E DEBITORE

NONCHE'

BANCA

CONVENUTO E TERZO PIGNORATO

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato al DEBITORE e alla BANCA, l'istante chiedeva accertarsi l'obbligo del terzo BANCA che aveva reso dichiarazione positiva alla udienza ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nella procedura esecutiva presso terzi RG *omissis*/2012, ma aveva altresì dichiarato che sul saldo esistente erano state adottate dal DEBITORE delibere di impignorabilità.

Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione dell'esistenza e la relativa quantificazione delle somme dovute e *debende* al debitore da parte del terzo.

Ritualmente instaurato il giudizio ex art. 548 c.p.c., con comparsa depositata il 17.12.2013, **si costituiva soltanto il terzo BANCA assumendo di essersi limitato a dichiarare il saldo attivo esistente al momento del pignoramento nonché l'esistenza delle due delibere di impignorabilità.**

All'udienza del 7.06.2018, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di gg 60+20 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Triglione Lorella, n. 1560 del 6 settembre 2018

Va preliminarmente precisato che, nell'ambito della espropriazione forzata presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo ex art. 548 c.p.c. ha un oggetto esclusivamente circoscritto all'accertamento della esistenza e dell'ammontare del bene-credito staggito e, sotto il profilo funzionale, è preordinato ad integrare la fattispecie costitutiva del pignoramento.

Nel disegno codicistico, invero, il pignoramento presso terzi si configura come una fattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si perfeziona con la puntuale individuazione dell'esistenza – solo affermata nell'atto ex art. 543 c.p.c. – dei beni asserviti ad esproprio e della loro appartenenza al debitore esecutato, da realizzarsi attraverso le due modalità tra di loro alternative della dichiarazione del terzo o – nelle ipotesi di mancata o infelice cooperazione del terzo – della sentenza emessa a definizione del giudizio – svolto nelle forme della cognizione piena – di accertamento dell'obbligo del terzo.

L'oggetto della controversia ex art. 548 c.p.c. è pertanto rappresentato dall'accertamento della situazione sostanziale di cui è titolare il debitore esecutato nei riguardi del terzo pignorato (ex *plurimis*, cfr. Cass., n. 2595 del 2010; Cass., n. 9364 del 2017; Cass., n. 1949 del 2009; Cass., n. 25741 del 2007; Cass., n. 15615 del 2005; Cass., sez. un., n. 14831 del 2002; Cass., n. 4801 del 2001).

In altri termini, nella parentesi cognitiva in discorso, la delibazione del giudicante concerne il rapporto sostanziale intersoggettivo corrente tra il debitore ed il terzo, rapporto valutato nella sua interezza: *an, quantum, quomodo* e causa; elementi che, per altro verso, costituiscono, sotto forma di *petitum* e di *causa petendi*, il contenuto tipico della domanda introduttiva del giudizio di accertamento.

Proprio il delineato tema decisionale della lite ex art. 548 c.p.c. (declaratoria sulla esistenza ed entità della obbligazione del terzo pignorato verso il debitore esecutato) e la sua funzionale destinazione all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione escludono che in detta causa possano essere formulate domande di natura diversa (volte ad accertare pretese di qualsivoglia natura del creditore precedente nei confronti del debitore o del terzo: Cass., n. 7192 del 2000; Cass., n. 320 del 1990) oppure possano essere sollevate questioni costituenti materia tipica delle opposizioni esecutive o comunque tese a porre in discussione la praticabilità dell'azione in *executivis esperita*, come, ad es., eccezioni sulla pignorabilità dei beni staggiti (Cass., n. 5153 del 2004); sull'attuale sussistenza del credito del pignorante o sul suo diritto di procedere ad esecuzione forzata (Cass., n. 11403 del 1992); su eventuali nullità o irregolarità formali del processo esecutivo o della dichiarazione del terzo pignorato (Cass., n. 2067 del 2004; Cass., n. 101 del 2004).

Il terzo ha, invece, la facoltà di far valere le ordinarie eccezioni estintive, o di sostenere che il debitore non abbia il diritto a ricevere il pagamento, ma sempreché sia in grado di dimostrare che i fatti posti a fondamento della eccezione si siano verificati prima del pignoramento (tutti i fatti estintivi) o comunque siano stati formalizzati e pubblicizzati prima di quest'ultimi (le cessioni di credito).

Nel caso *de quo*, invece, si discute proprio sulla impignorabilità del bene oggetto di esecuzione presso terzi, e tale – come sopra già evidenziato – costituisce materia di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass., n. 5491 del 1986; Cass., n. 323 del 1981).

Ma nessuna delle parti della procedura ha spiegato opposizione in tal senso (anzi, proprio il creditore precedente, di fronte alla dichiarazione del terzo relativa alla presenza delle delibere di impignorabilità ha chiesto che il g.e. sospendesse la procedura al fine di instaurare il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c.).

In tema, poi, di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere (come nel caso *de quo*), da un lato questi, essendo un ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare, nella dichiarazione ai sensi dall'art. 547 c.p.c. se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale, nonché quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi; dall'altro in caso di assenza dell'ente locale debitore, il giudice, sulla base di tale dichiarazione e della documentazione depositata, può, anche d'ufficio, dichiarare la nullità del pignoramento, ove accerti che è caduto su somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000, che le stesse sono contemplate dalla delibera di preventiva quantificazione adottata dall'organo esecutivo e notificata al tesoriere, ed altresì che non sussiste la condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell'ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) (Cass., n. 23727 del 2008); ovvero può pronunciarsi in ordine alla loro pignorabilità, facendo luogo alla relativa assegnazione.

Avverso tali pronunce tanto il creditore procedente quanto il debitore potranno proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass., n. 12259 del 2009) (giudizio in cui, poi, il creditore procedente avrà l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera; mentre spetterà all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico).

Ma quando, come nel caso di specie, il terzo, in occasione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., indica l'esistenza di un vincolo di destinazione, ciò non fa venire meno il carattere di positività della dichiarazione stessa e tutte le questioni relative alla pignorabilità dei crediti oggetto dell'azione esecutiva, in presenza di eventuali vincoli di destinazione, esulano dall'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (Cass., n. 13015 del 2016).

In altri termini, posto che nel caso di specie alla dichiarazione positiva del terzo è seguita la allegazione delle delibere di impignorabilità, ben avrebbe potuto (e dovuto) il g.e. d'ufficio rilevare la nullità del pignoramento e negare quindi l'assegnazione; oppure ritenere le somme pignorabili e procedere all'assegnazione: i conseguenti provvedimenti poi (di estinzione atipica o di assegnazione) **potevano e dovevano essere impugnati unicamente con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con il rimedio azionato in questa sede.**

Per tutti questi motivi va dichiarata l'inammissibilità della domanda.

Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite.

Nulla sulle spese nei confronti del Comune di Sant'Anastasia rimasto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna il CREDITORE s.c.p.a. al pagamento, nei confronti della BANCA, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.617,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Nola, 6 settembre 2018

IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS